

REGOLAMENTO (CEE) N. 878/69 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 837/68 relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽³⁾, prevede che il tenore di sostanza secca da prendere in considerazione per il calcolo del prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è determinato, per gli sciroppi e per i succedanei del miele, in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1 a 1 e per i prodotti solidi mediante essiccamento ;

considerando che tale disposizione si è rivelata incompleta, poiché non prevede alcun metodo di determinazione per i prodotti che non sono sciroppi succedanei del miele, né prodotti solidi ; che è pertanto necessario stabilire che per tutti i prodotti non solidi il tenore di sostanza secca viene determinato in base alla densità della soluzione diluita ;

considerando che il paragrafo 4, secondo comma, del suddetto articolo prevede che, nel calcolo dell'importo di base del prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, la media aritmetica dei prelievi definita al primo comma dello stesso paragrafo

viene sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base, se tale prelievo differisce da detta media aritmetica di almeno 0,40 unità di conto ;

considerando che lo scopo di tale disposizione, rispondere cioè con la massima rapidità all'evoluzione del mercato nella fissazione dell'importo di base, può essere meglio conseguito prendendo in considerazione, invece del prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base, quello applicabile il giorno stesso di tale fissazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 837/68, la seconda frase è redatta come segue :

« Il tenore di sostanza secca è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1 a 1 e per prodotti solidi mediante essiccamento ».

Articolo 2

All'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, i termini « che precede la » sono sostituiti dal termine « della ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GUn. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GUn. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 4.

⁽³⁾ GUn. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.